

SAN GIOVANNI BIANCO
1911



COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
PROVINCIA DI BERGAMO

***REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE***

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 -Oggetto del regolamento
- Art. 2 -Norme generali di condotta
- Art. 3 -Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 4 -Responsabilità del Servizio di Polizia Locale
- Art. 5 -Coordinamento dell'attività
- Art. 6 -Protezione civile ed emergenze

CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 7 -Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale
- Art. 8 -Compiti degli operatori di Polizia Locale
- Art. 9 -Attribuzioni e doveri del Responsabile del Servizio
- Art. 10 -Attribuzioni e doveri del Vice-Responsabile
- Art. 11 -Doveri degli agenti di Polizia Locale
- Art. 12 -Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia Locale
- Art. 13 -Turni di servizio
- Art. 14 -Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 15 -Reperibilità

CAPO IV UNIFORME

- Art. 16 -Uniforme e distintivi degli operatori di Polizia Locale
- Art. 17 -Obbligo di indossare l'uniforme
- Art. 18 -Cura della persona e dell'uniforme
- Art. 19 -Tessera di riconoscimento
- Art. 20 -Placca di servizio
- Art. 21 -Mezzi ed apparecchiature in dotazione
- Art. 22 -Guida dei veicoli in dotazione
- Art. 23 -Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

CAPO V
MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE,
DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

- Art. 24 -Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza
- Art. 25 -Servizi esterni extra-istituzionali

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 -Efficacia dei servizi
- Art. 27 -Violazioni
- Art. 28 -Comunicazione del regolamento
- Art. 29 -Norma di rinvio

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale così come previsto dalla Legge Quadro n°65/86 e dalla Legge Regionale 14 Aprile 2003, n°4.

Le predette mansioni comprendono: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle delegate,.

Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva di incrementare i livelli di sicurezza urbana.

In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art. 2

Norme generali di condotta

Il personale della Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.

A tal fine degli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art. 3

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni il personale di Polizia Locale riveste la qualità di:

1. pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
2. agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 comma 2° del codice di procedura penale;
3. ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 comma 3° del codice di procedura penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n°4/2003, riferita al personale responsabile del servizio ed agli addetti al coordinamento;
4. agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come sancito negli articoli 3 e 5 della Legge Quadro e dall'art. 14 della Legge regionale n° 4/2003.

5. agente di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 comma 1° lettera e) del D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n°285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n°4/2003;

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4

Responsabilità del Servizio di Polizia Locale

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

2. Il Responsabile del Servizio risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

3. Nell'esercizio delle funzioni di agente / ufficiale di polizia giudiziaria e di agente pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

4. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 5

Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

2. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il Servizio di Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della Legge Regionale n°4/2003.

Art. 6

Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale del Servizio di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale, nonché l'aggiornamento professionale del personale.

E' possibile richiedere nelle forme previste, il servizio SMART istituito dalla Regione Lombardia, al fine di poter usufruire della tecnologia di monitoraggio aereo.

CAPO III
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7

Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

Il Servizio di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, come previsto all'art.10 della Legge Regionale n° 4/2003.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art.8

Compiti degli operatori di Polizia Locale

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale e nel rispetto dei principi previsti dall'art.1 del presente regolamento, provvedono a:

- I. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- II. svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- III. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- IV. assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- V. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- VI. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616;
- VII. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- VIII. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune.

Art. 9

Attribuzioni e doveri del Responsabile del Servizio

Al Responsabile del Servizio competono le funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, dallo Statuto Comunale e quelle previste da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

1. l'organizzazione e la direzione tecnico-operativo del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Direttore generale o, in sua assenza, del Segretario generale;
2. l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
3. l'elaborazione di, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti, nelle materie di competenza;
4. l'emanazione di direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
5. la direzione ed il coordinamento diretto dei servizi di maggiore importanza e delicatezza;
6. la formazione professionale e l'addestramento degli appartenenti al servizio;
7. la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
8. la predisposizione dei servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
9. l'emanazione delle disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
10. il controllo e la sorveglianza sull'operato del personale dipendente;
11. il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
12. l'adozione delle determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dalle vigenti leggi, nonché dal regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
13. l'informazione personale al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
14. l'autorizzazione delle domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
15. il controllo e la trasmissione alla competente Autorità giudiziaria delle notizie di reato e degli altri atti di P.G.

Il Responsabile risponde della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 10

Attribuzioni e doveri del Vice-Responsabile

Il Vice-Responsabile coadiuva il Responsabile, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del Servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

Egli deve in modo particolare:

1. sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al servizio di polizia locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Responsabile gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
2. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
3. sostituire il Responsabile in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di assenza dei suddetti responsabili del servizio, l'agente con maggiore anzianità di servizio esercita pienamente ogni funzione di comando.

Art. 11

Doveri degli agenti di Polizia Locale

Gli agenti del Servizio di Polizia Locale devono adempiere i doveri propri dei pubblici dipendenti ed inoltre devono:

1. vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
2. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
3. redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
4. accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
5. nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
6. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
7. essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
8. in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre Forze di Polizia;
9. intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
10. depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;

11. vigilare sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella D.I.A. o Permesso di Costruire, ottemperando a quanto previsto dal vigente Testo Unico Edilizia;
12. disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
13. quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
14. vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
 - le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione Comunale;
 - siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
15. impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione dei manifesti la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
16. non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 12

Aggiornamento e formazione degli operatori di Polizia Locale

L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:

1. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
2. l'autosufficienza operativa;
3. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Il personale neo-assunto dovrà, inoltre, frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla Regione Lombardia e curati dall'IREF.

Art. 13

Turni di servizio

Il Responsabile del Servizio o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre settimanalmente in apposita bacheca, il "turno di servizio giornaliero" e "l'ordine di servizio" degli addetti, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto :

- in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.
- in caso di necessità, disposti anche verbalmente.

Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti del Servizio di P.L.

È fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.

Art. 14

Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 15

Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, è limitato ai soli dipendenti incaricati del servizio e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

CAPO IV
UNIFORME

Art. 16

Uniforme e distintivi degli operatori di Polizia Locale

L'uniforme ed i distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione dei Regolamenti Regionali 8 agosto 2002 n°7 e s.m.i, 14 Marzo 2003 n°3 e 13 Luglio 2004 n°2.

Art. 17

Obbligo di indossare l'uniforme

Il personale appartenente alla Polizia Locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.

Art. 18

Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro, inoltre avrà cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.

È vietato variare la foggia dell'uniforme o infossare in fregio alla stessa dei distintivi non conformi alle vigenti disposizioni.

Non è consentito l'uso degli orecchini per motivi di sicurezza.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni.

Art. 19

Tessera di riconoscimento

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n° 3.

La tessera deve essere:

1. esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile
2. conservata con cura;
3. rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo;
4. restituita all'atto della cessazione del servizio.

Art. 20

Placca di servizio

Al personale della Polizia Locale è assegnata una “placca di servizio”, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Art. 21

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, simboli e contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale 8 Agosto 2002 n° 8.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 22

Guida dei veicoli in dotazione

Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida degli automezzi assegnati al servizio stesso.

Art. 23

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale appartenente alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela (spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e bastone estensibile).

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi per il personale, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli operatori di Polizia locale in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma corta d'ordinanza (pistola semiautomatica), assegnata individualmente con provvedimento sindacale. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione con obbligo di custodia e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

CAPO V
**MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE,
DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI**

Art. 24

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro n°65/86.

3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 25

Servizi esterni extra-istituzionali

Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni comunali o terzi richiedenti. I servizi verranno autorizzati sentito il parere del Responsabile, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art.1 comma 60° della Legge n°662/96, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Efficacia dei servizi di polizia

Il Responsabile è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del regolamento, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art. 27

Violazioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano reato, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite al sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 28

Comunicazione del regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 della Legge n°65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso all'Assessorato agli Enti Locali della Regione Lombardia.

Art. 29

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

1. alla Legge Quadro n°65/86;
2. alla Legge Regionale n° 4/2003;
3. al Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
4. al D.M. Interno n°145 del 4 Marzo 1987;
5. al Contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.